

Autorizzazione agli ATC e CA ad istituire, rinnovare, confermare, modificare e revocare le aree a caccia specifica (ACS), con finalità di tutelare alcune specie faunistiche

T.A.R. Piemonte, Sez. II 16 febbraio 2022, n. 129 - Bellucci, pres.; Arrivi, est. - Comune di Cesana Torinese e Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea - Città Metropolitana di (avv.ti Scaparone e Gendre) c. Regione Piemonte (avv. Magliona) ed a.

Caccia e pesca - Caccia - Stagione venatoria 2021-2022 - Autorizzazione agli ATC e CA ad istituire, rinnovare, confermare, modificare e revocare le aree a caccia specifica (ACS), con finalità di tutelare alcune specie faunistiche.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Cesana Torinese e l'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea hanno impugnato la deliberazione della Giunta regionale n. 34-3609 del 23 luglio 2021, nella parte in cui non ha rinnovato, per l'annualità 2021/2022 (precisamente sino al 31 marzo 2022), l'area a caccia specifica (ACS) Giassez, insistente sul territorio degli enti ricorrenti per la protezione del fagiano di monte (o gallo forcello), venuta a scadenza il 31 marzo 2021. Il mancato rinnovo è dipeso dalla circostanza che con deliberazione n. 12/2021 del 6 aprile 2021, del pari impugnata come atto presupposto, il Comitato di Gestione dei Comprensori Alpini TO2 e TO3 aveva deciso di non richiedere alla Regione Piemonte il rinnovo della suddetta ACS poiché «ormai present[e] da moltissimi anni» e poiché «per una gestione più efficace di queste specie sono stati istituiti nel 2020 i distretti di gestione».

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

(I) violazione dell'art. 10, commi 4 e 5, l.r. Piemonte n. 5/2018, poiché la Regione avrebbe un potere decisionale autonomo in materia e avrebbe dovuto determinarsi sul mantenimento dell'ACS Giassez pur in mancanza di apposita proposta del Comitato di Gestione;

(II) difetto d'istruttoria e di motivazione tanto della decisione del Comitato di Gestione quanto della delibera di Giunta regionale: l'uno non avrebbe acquisito i risultati conseguiti dall'ACS Giassez e avrebbe fondato la propria decisione di non richiederne il rinnovo su due dati inconferenti, ossia la risalenza nel tempo dell'ACS (istituita nel 2002) e l'introduzione dei distretti venatori del gallo forcello; l'altra, erroneamente ritenendo di non poter deliberare in assenza di una proposta del Comitato, non avrebbe svolto alcuna istruttoria né fornito alcuna motivazione specifica;

(III) violazione dell'art. 10, comma 4, l.r. 5/2018 e degli artt. 9 e 10 l. 241/1990, poiché la Giunta regionale non avrebbe tenuto in considerazione la richiesta, pervenuta dagli enti ricorrenti il 13 luglio 2021, di mantenere l'ACS Giassez;

(IV) violazione dell'art. 3 *ter* d.lgs. 152/2006 per mancata applicazione del principio di precauzione rispetto al rischio di una caccia intensiva del gallo forcello nell'area di Giassez.

2. Si è costituita la Regione Piemonte sostenendo che:

- ai sensi dell'art. 10, comma 4, l.r. Piemonte n. 5/2018, la Regione, titolare del solo potere autorizzatorio in merito alle ACS, può determinarsi esclusivamente su proposta dei comitati di gestione e il coinvolgimento degli enti locali è previsto per il solo procedimento di istituzione (non anche di conservazione) di tali aree;

- la protezione del fagiano di monte è comunque assicurata dalla proposta del Comitato di Gestione dei Comprensori Alpini TO2 e TO3 – in fase di approvazione da parte della Regione – di un piano numerico di prelievo per la stagione venatoria 2021/2022 di massimo 28 capi con ripartizione del territorio comprensoriale in 4 distretti e limitazione del prelievo a soli 5 capi nel distretto cui afferisce l'area di Giassez.

3. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica dell'8 febbraio 2022.

4. Nelle more del processo è intervenuta la deliberazione di Giunta regionale n. 2-3842 del 1° ottobre 2021 di approvazione dei piani di prelievo presentati dai comitati di gestione, la quale, nel prendere atto del decreto di accoglimento della domanda di misure cautelari monocratiche emesso nel presente giudizio, ha statuito «quanto ai piani di prelievo presentato dal CATO2, di approvarli in toto relativamente alle specie coturnice e pernice bianca, mentre relativamente al fagiano di monte, in ottemperanza al suddetto decreto cautelare n. 389 del 25 settembre 2021 del TAR Piemonte, il piano di prelievo può essere approvato, con sospensione del prelievo venatorio del fagiano di monte nell'area individuata nella precedente stagione venatoria come ACS "GIASSEZ", ricadente nel distretto C) Val Thuras, con il limite numerico di prelievo di 5 capi della specie fagiano di monte».

La sopravvenuta deliberazione, pur sospendendo la caccia al fagiano di monte nell'area di Giassez per la stagione venatoria in corso, non determina direttamente il ripristino della specifica misura dell'ACS e, pertanto, non può ritenersi determinativa della cessazione della materia del contendere.



5. Tanto premesso, il ricorso è fondato.

6. Le ACS sono porzioni di territorio a caccia programmata istituite per correggere situazioni di squilibrio faunistico mediante l'esclusione della caccia di alcune specie, come il gallo forcello in ambito alpino, e il prelievo selettivo di altre, in particolare quelle appartenenti agli ungulati (cfr. piano faunistico venatorio allegato al ricorso sub. doc. 9).

Ai sensi dell'art. 10 l.r. Piemonte n. 5/2018:

- «I comitati di gestione degli ATC e dei CA, se emerge la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche e purché l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito di caccia, possono richiedere alla Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi dettati dalla stessa e previo parere positivo delle amministrazioni locali, l'istituzione di aree a caccia specifica allegando il relativo regolamento di fruizione» (comma 4);

- «La Giunta regionale autorizza i comitati di gestione degli ATC e dei CA ad istituire e gestire le aree a caccia specifica» (comma 5).

Le disposizioni succitate rimettono, dunque, al competente comitato di gestione la proposta d'istituire – e dunque anche rinnovare – le ACS, circoscrivendo il potere della Regione alla sola autorizzazione. Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la Regione non risulta dotata di un'iniziativa d'ufficio. Al contempo, però, la particolare conformazione del procedimento determina che i vizi della determinazione endoprocedimentale assunta dal singolo comitato si riflettono sul provvedimento conclusivo della Regione.

7. Nel caso di specie sono riscontrabili i vizi dedotti nel II motivo di ricorso.

Dalla deliberazione di Giunta regionale n. 21-313 del 12 luglio 2010, recante le "indicazioni per l'istituzione, la conferma, il rinnovo e la revoca di Aree a caccia specifica (ACS) nel territorio di competenza degli ATC e dei CA", si ricava che il rinnovo delle ACS è legato alla «presenza di risultati oggettivi» (art. 6), ossia alla concreta efficacia/inefficacia della misura rispetto alla protezione della specie, la quale può essere valutata solo prendendo in considerazione l'andamento della popolazione faunistica negli anni. Tale accertamento è stato del tutto omesso dal Comitato di Gestione dei Comprensori Alpini TO2 e TO3, sicché la deliberazione n. 12/2021 del 6 aprile 2021 e, per propagazione, la deliberazione regionale n. 34-3609 del 23 luglio 2021 si appalesano viziate per difetto d'istruttoria e motivazione.

Inoltre, le diverse ragioni addotte dal Comitato sono inidonee a sorreggere la scelta finale di mancato rinnovo.

La risalenza nell'ACS Giassez (istituita nel 2002) è un dato neutro ai fini dell'utilità del suo prolungamento perché – diversamente dall'analisi dei risultati obiettivi richiesta dalla deliberazione di Giunta regionale n. 21-313 del 12 luglio 2010 – non permette di apprezzare l'efficacia o l'inefficacia della misura negli anni in cui è rimasta attiva.

I distretti venatori (di cui all'art. 9, comma 8, l.r. 5/2018) non sono misure equivalenti alle ACS perché permettono, pur limitandola, la caccia al gallo forcello senza una preventiva valutazione dell'esigenza di mantenere, sempre in base ai risultati raggiunti, il divieto assoluto di attività venatoria della specie e senza prefiggersi lo specifico obiettivo del riequilibrio faunistico (in particolare per ciò che concerne la proporzione tra il gallo forcello e gli ungulati).

8. Per queste ragioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della deliberazione di Giunta regionale n. 34-3609 del 23 luglio 2021 nella parte in cui non prevede il rinnovo dell'ACS Giassez per l'annualità 2021/2022. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

9. Avuto riguardo alla particolarità della questione affrontata e della vicenda processuale, le spese di lite vengono compensate.

(*Omissis*)